

**L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996 – Art.2**

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**

(...)

Art. 2

Decorrenza (6).

1. La corresponsione degli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge decorre:

- a) dalla proclamazione e per tutta la durata della funzione per il Presidente della Regione;
- b) dal giorno della nomina da parte degli organi competenti e per tutta la durata della funzione, per il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio regionale, i Segretari Questori, i componenti della Giunta regionale, i Presidenti delle commissioni consiliari e i Presidenti dei Gruppi consiliari;
- c) dal giorno della proclamazione per il Consigliere regionale.

2. La corresponsione degli emolumenti cessa:

- a) al termine della carica per il Presidente della Giunta, per i componenti della Giunta, per i Presidenti delle commissioni consiliari;
- b) alla data di indizione delle elezioni per i presidenti dei Gruppi consiliari che, fino alla proclamazione degli eletti, continuano a percepire gli emolumenti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge previsti per i Consiglieri regionali;
- c) alla data di elezione o rinnovo dell'organo da effettuarsi in base alle previsioni dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- d) al completamento delle operazioni di proclamazione dei nuovi eletti per i Consiglieri regionali.

3. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura l'emolumento è corrisposto fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'emolumento per i Consiglieri e per i componenti della Giunta cessa dalla data di scioglimento dello stesso.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Decorrenza. 1. La corresponsione delle indennità previste al punto f) del precedente articolo 1 decorre dal giorno delle elezioni e viene corrisposta dal giorno in cui ogni Consigliere è stato proclamato eletto.

2. Per i Consiglieri di cui ai punti a), b), c), d), e) la corresponsione decorre dal giorno della nomina da parte degli Organi competenti e per tutta la durata della funzione.

3. La corresponsione della indennità cessa:

- alla data della prima riunione del Consiglio regionale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- fino alla permanenza nelle rispettive cariche per i componenti della Giunta regionale;
- fino alla data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

4. Ai Consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura, l'indennità ed il rimborso delle spese sono corrisposti fino a quando viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di scioglimento del Consiglio regionale l'indennità ed il rimborso delle spese per i Consiglieri ed i componenti della Giunta cessano dalla data di scioglimento dello stesso.».

(...)